

ALBERTI dott.ssa MARINA – REVISORE DEI CONTI

38079 TIONE DI TRENTO - VIA DEL FORO, 4/B - TEL. 0465 321300 - FAX 0465 321198

Codice fiscale LBR MRN 74C45 L174M Partita IVA 01867760223

E-Mail: alberti.marina@studioassociatoantolini.it

Spett.le

COMUNE DI BORGO LARES

- Provincia di Trento -

Via XXI Aprile, 6

38079 Borgo Lares

PARERE DEL REVISORE DEI CONTI

**SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE AVENTE AD
OGGETTO LA**

REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI AL 31/12/2021

(EX ART. 7 CO. 11 L.P. 29.12.2016 N. 19 E ART. 20 D.LGS. 19.08.2016 N. 175 E Ss.MM.)

In data odierna la sottoscritta Marina Alberti, nominata alla carica di Revisore dei Conti del Comune di Borgo Lares con deliberazione Consigliare n. 39 del 28.11.2019, decorrenza incarico 01.01.2020 – 31.12.2022

rilevato

1. che con d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica – T.U.S.P.) il Legislatore nazionale ha introdotto una nuova ed organica disciplina in materia di costituzione, mantenimento e gestione di partecipazioni in enti societari da parte delle Amministrazioni Pubbliche;
2. che detta disciplina è stata recepita con alcuni significativi adeguamenti nell'ordinamento provinciale, mediante l'art. 7 della L.P. 29 dicembre 2016, n. 19;
3. che gli Enti Locali della Provincia Autonoma di Trento sono tenuti, con atto triennale, aggiornabile entro il 31 dicembre di ogni anno, alla ricognizione delle proprie partecipazioni societarie, dirette e indirette ed, eventualmente, qualora ricorrano le circostanze previste dalla normativa citata, a prevedere un programma di razionalizzazione; (al proposito si richiamano le circolari trasmesse dal Consorzio dei Comuni Trentini in data 23.11.2021, in data 15.12.2021 e 14.11.2022 aventi per oggetto la ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie);
4. che il Comune di Borgo Lares, alla luce delle informazioni raccolte, ha ritenuto opportuno adottare comunque il provvedimento di revisione al fine di attuare un costante monitoraggio e informare il Consiglio in merito ad una rinnovata valutazione delle partecipate; ciò anche per dar conto delle informazioni e valutazioni al nuovo ed appena insediato Consiglio comunale;
5. che ad oggi è consentito ai Comuni procedere alla costituzione di società, all'acquisto di partecipazioni nelle stesse ed al mantenimento di quelle esistenti ai soli casi in cui le società in parola abbiano ad oggetto la produzione di beni e servizi strettamente necessari al

perseguimento delle proprie finalità istituzionali, e ricadano nel novero delle attività individuate – in termini generali e derogatori – dall'art. 4 d.lgs. n. 175/2016;

6. che, ai sensi dell'art. 24 co. 1 l.p. b. 27/2010 le condizioni di cui all'art. 4 co. 1 e 2 d.lgs. n. 175/2016 si intendono comunque rispettate qualora la partecipazione o la specifica attività da svolgere siano previste dalla normativa statale, regionale o provinciale;
7. che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune (affidamento dei servizi tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero nel rispetto dei requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S. P);
8. che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, D.lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (co. 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (co.3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art.4, co. 1, d.lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;
9. che, con la Finanziaria per l'anno 2019, è stato introdotto il comma 5 bis dell'articolo 24, del D.lgs. 175/2016, il quale prevede che *"A tutela del patrimonio pubblico e del valore delle quote societarie pubbliche, fino al 31 dicembre 2021 le disposizioni dei commi 4 e 5 non si applicano nel caso in cui le società partecipate abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente alla ricognizione. L'amministrazione pubblica che detiene le partecipazioni è conseguentemente autorizzata a non procedere all'alienazione"*;
10. che l'attività di monitoraggio delle partecipate detenute dal Comune di Borgo Lares risulta costante nel tempo e che il provvedimento oggetto di valutazione con il presente verbale costituisce aggiornamento ai sensi dell'art. 24, c.2, TUSP rispetto ai provvedimenti di seguito citati:
 - il Consiglio Comunale, per effetto dell'art. 24 TU 2016, entro la data del 30.09.2017, ha disposto (deliberazione n. 30 del 28.09.2017) in merito alla ricognizione straordinaria delle partecipazioni possedute alla data del 31.12.2016;
 - il Consiglio Comunale, entro la data del 31.12.2018, ha disposto (deliberazione n. 43 del 28 dicembre 2018) in merito alla revisione ordinaria delle partecipazioni possedute alla data del 31.12.2017;
 - il Consiglio Comunale, entro la data del 31.12.2019, ha disposto (deliberazione n. 45 del 27 dicembre 2019) in merito alla revisione ordinaria delle partecipazioni possedute alla data del 31.12.2018;
 - il Consiglio Comunale, entro la data del 31.12.2020, ha disposto (deliberazione n. 44 del 30 dicembre 2020) in merito alla revisione ordinaria delle partecipazioni possedute alla data del 31.12.2019;
 - il Consiglio Comunale, entro la data del 31.12.2021, ha disposto (deliberazione n. 50 del 29 dicembre 2021) in merito alla revisione ordinaria delle partecipazioni possedute alla data del 31.12.2020;

pre m e s s o

1. che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute dall'Ente è stato istruito dagli organi del Comune e convalidato dal Segretario Comunale dott. Diego Viviani;

2. che il Comune ha acquisito i dati direttamente delle proprie partecipate, utilizzando i modelli messi a disposizione dal MEF, così come indicato dalla Corte di Conti;
3. che l'esito della revisione è contenuto in apposite schede riguardanti le società partecipate le quale integreranno la proposta di delibera del Consiglio;
4. che dalla revisione è emersa la necessità di procedere:
 - al **MANTENIMENTO** delle seguenti partecipazioni:

partecipazioni dirette

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE	ESITO DELLA RILEVAZIONE
G.E.A.S. Giudicarie Energia Acqua Servizi S.p.A.	01811460227	1,13%	Mantenimento senza interventi
Trentino Digitale S.p.A.	00990320228	0,0033%	Mantenimento senza interventi
Trentino Riscossioni S.p.A.	02002380224	0,0069%	Mantenimento senza interventi
Scuola Musicale Giudicarie s.c.	02082260221	11,12%	Mantenimento senza interventi
Consorzio dei Comuni Trentini s.c.	01533550222	0,54%	Mantenimento senza interventi
Silvia S.p.A.	02072670223	49,00%	Mantenimento senza interventi
Giudicarie gas S.p.A.	01722590229	0,79%	Mantenimento senza interventi
Tregas S.r.l.	02031010222	31,72%	Mantenimento senza interventi
Primiero Energia S.p.A.	01699790224	0,037%	Mantenimento senza interventi

partecipazioni indirette

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE DETENUTA DALLA TRAMITE	ESITO DELLA RILEVAZIONE
SET distribuzione s.p.a.	01932800228	Consorzio dei Comuni Trentini	Mantenimento senza interventi
Federazione Trentina della Cooperazione s.c.	00110640224	Consorzio dei Comuni Trentini	Mantenimento senza interventi

- All'**ALIENAZIONE** delle seguenti partecipazioni (come già evidenziato da ricognizione effettuata nell'anno 2019, 2020 e 2021 e per le quali risulta in atto procedura di dismissione):

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE DETENUTA DALLA TRAMITE	ESITO DELLA RILEVAZIONE
Cassa Rurale di Trento BCC s.c.	00107860223	Consorzio dei Comuni Trentini	Alienazione

- Alla **RAZIONALIZZAZIONE** attraverso un programma di contenimento dei costi di funzionamento, all'**AGGREGAZIONE**, alla **LIQUIDAZIONE** o alla **FUSIONE** delle seguenti partecipazioni:

- nessuna.

Richiamate

le "Note" descrittive inerenti le singole partecipazioni e contenute nella relazione di revisione;

preso atto e considerato che

l'attività di revisione appare conforme ai dettami di cui all'art. 18 co. 3 bis 1 L.P. 1/2005 cit., applicabile anche agli Enti Locali in forza del richiamo operato dall'art. 24 co. 4 L.P. n. 27/2010;

visto anche

A) il parere favorevole, espresso in ordine alla regolarità tecnica;

B) il parere, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile;

TUTTO CIO' CONSIDERATO

non avendo riscontrato cause ostative, la sottoscritta dott.ssa Marina Alberti in qualità di Revisore dei Conti del Comune di Borgo Lares,

esprime

parere favorevole

in ordine alla revisione proposta nonché con inerENZA alle azioni di mantenimento individuate in merito alle partecipazioni nelle società,

rinnova l'invito all'Ente

con lo scopo di scongiurare l'eventualità che una gestione negativa delle società a partecipazione pubblica possa tradursi in effetti pregiudizievoli per gli equilibri di bilancio dell'Amministrazione:

- a monitorare attentamente l'andamento dei costi dei servizi forniti dalle partecipate, al fine di assicurare l'ottimale contenimento delle spese connesse;

- a verificare periodicamente i bilanci delle partecipate al fine di monitorare l'evoluzione della gestione;
- ad adottare, laddove possibile, una "partecipazione proattiva" e conoscitiva della gestione delle partecipate con lo scopo di controllarne costantemente l'attività;
- a vigilare l'incidenza sul bilancio complessivo comunale di tutti i possibili oneri riconducibili alle società partecipate scongiurando in tal modo ogni possibile rischio economico/finanziario che dovesse gravare sull'Ente;

Si ricorda la necessità:

- di trasmettere la presente deliberazione alle società partecipate dal Comune;
- di provvedere alle necessarie comunicazioni dell'esito della revisione in oggetto, ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e ss.mm.ii., con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e ss.mm.ii., tenuto conto di quanto indicato dall'art. 21, Decreto correttivo;
- di inviare copia della presente deliberazione alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, con le modalità indicate dall'art. 24, commi 1 e 3, T.U.S.P.;
- il nominato responsabile del procedimento (Segretario Comunale) a vigilare sull'applicazione delle decisioni assunte.

Tione di Trento – Borgo Lares, 21 dicembre 2022.

IL REVISORE DEI CONTI



dott.ssa Marina Alberti